

CIRCOLARE N. 916

Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – Alcune novità introdotte in sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021)

*La L. n. 106 del 23 luglio 2021 è entrata in vigore il 25.07.2021 e ha introdotto alcune novità in sede di conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”. Tra queste si segnalano la **proroga dei versamenti al 15.09.2021**, semplificazione e rifinanziamento della misura **Nuova Sabatini** e altre novità.*

Proroga dei versamenti al 15.09.2021

Ai sensi del nuovo art. 9-ter del D.L. 73/2021 convertito in L.106/2021, i **termini dei versamenti** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi** nonché dell' **IRAP** e dell' **IVA** che **scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.**

La proroga è stata disposta per i **soggetti**:

- che esercitano attività economiche per le quali sono state approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, per ciascun indice;
- che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il **regime dei minimi** (ex art. 27 c.1 D.L. 98/2011) e il **regime forfetario** (ex art. 1 c. 54-89 L. 190/2014);
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Si precisa che **non** è stata prevista la possibilità di versamento con la maggiorazione dello 0,4% entro i 30 giorni successivi alla nuova scadenza del 15.09.2021.

Nuova Sabatini – semplificazioni e rifinanziamento della misura

Al fine di accelerare i processi di **erogazione dei contributi** previsti dalla “Nuova Sabatini” (D.L. 69/2013), è stato disposto che:

- per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE¹;

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Si definisce **piccola impresa** quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce **microimpresa** quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

- con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021;
- per le quali sia **stata già erogata** in favore delle imprese beneficiarie **almeno la prima quota di contributo**;

il MISE procederà secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad **erogare le successive quote di contributo** spettanti **in un'unica soluzione**, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative e propedeutiche al pagamento.

Si ricorda che per le domande presentate a decorrere dall'01.01.2021, l'erogazione del contributo era stata prevista in un'unica soluzione ([Cfr. Circolare di Studio n. 880 del 25.01.2021](#)).

Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva

Ai fini della concessione **dell'esonero** dal pagamento dei **contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli enti privati di previdenza ed assistenza nonché da medici, infermieri ed altri professionisti assunti per l'emergenza Covid-19 (ex art.1 commi da 20 a 22-bis della L.178/2020), è stato disposto che la **regolarità contributiva** (requisito necessario per l'esonero) sarà verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 01.11.2021; a tal fine la regolarità contributiva **è assicurata anche dal versamenti effettuati entro il 31.10.2021**.

Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea.

Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio

Le **rivendite di generi di monopolio** sono **autorizzate alla vendita** di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro **dispositivo di protezione individuale** destinato alle medesime finalità protettive.

Proroga degli incentivi per le società benefit

È stato **prorogato fino al 31.12.2021** il riconoscimento del **credito di imposta** nella misura del **50%** dei costi di costituzione o trasformazione di una società, in società benefit ([Cfr. Circolare di Studio n. 893 del 11.03.2021](#)).

Sono stati inoltre compresi tra i costi di costituzione o trasformazione quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.

Sospensione del programma "cashback"

È stato sospeso il programma "cashback" per il periodo dal 31.07.2021 al 31.12.2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
STUDIO PENTA